



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 271/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **37468** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

**XX**, nato a **XX** il **XX** e residente in **XX** alla via **XX** (C.F. **XX**) rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Lecce alla via 47° Reggimento Fanteria n.4;

**contro**

**MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., non costituito;  
**I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

**Visto** il Codice di Giustizia Contabile;

**Uditi**, all'udienza in data 19 novembre 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Giovanni Loria, in virtù di delega, per il ricorrente e l'avv. Fabiola Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

**FATTO**

Con ricorso depositato in data 10 novembre 2023, **XX**, come sopra generalizzato, già in servizio presso la Marina Militare, riferisce:

|  |                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                       |  |
|  | - di essersi arruolato dal 02 settembre 1978 e di essersi congedato in data           |  |
|  | 30 settembre 2015;                                                                    |  |
|  | - di aver svolto le mansioni di Furiere Contabile sia a bordo che a terra,            |  |
|  | operando presso uffici collocati, soprattutto a bordo, in luoghi angusti e privi      |  |
|  | di luce naturale, utilizzando videoterminali con luminosità non adeguata per          |  |
|  | oltre otto ore al giorno, senza peraltro essere mai stato sottoposto a visita per     |  |
|  | accertare l'idoneità all'uso dei terminali al fine di escludere rischi all'organo     |  |
|  | visivo;                                                                               |  |
|  | - di aver presentato in data 06 luglio 1992 istanza per il riconoscimento             |  |
|  | della dipendenza da causa di servizio dell'infermità " <i>sierosa centrale in OD.</i> |  |
|  | <i>Evoluta in degenerazione maculare con neovascolarizzazione sottoretinica</i> ";    |  |
|  | - che con verbale del XX, la competente C.M.O. giudicava tale infermità               |  |
|  | dipendente da causa di servizio;                                                      |  |
|  | - che, a seguito di aggravamento e di presentazione di istanza anche per              |  |
|  | l'equo indennizzo, la C.M.O. in data XX diagnosticava una <i>corioretinite</i>        |  |
|  | <i>sierosa centrale in OD. Evoluta in degenerazione maculare con</i>                  |  |
|  | <i>neovascolarizzazione sottoretinica</i> , ascrivibile alla VI ctg. Tabella A;       |  |
|  | - di aver presentato in data 29 marzo 2019 istanza per il riconoscimento              |  |
|  | della Pensione Privilegiata Ordinaria;                                                |  |
|  | - che con decreto n. XX del XX il Ministero, sulla scorta del parere del              |  |
|  | C.V.C.S., ha respinto la domanda;                                                     |  |
|  | - che con decreto n. XX del XX, il Dicastero, a seguito di istanza di                 |  |
|  | autotutela, ha confermato il giudizio negativo;                                       |  |
|  | - di aver invano diffidato l'I.N.P.S. con nota del 22 giugno 2023 a                   |  |
|  | provvedere al riconoscimento del beneficio pensionistico privilegiato.                |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | Tutto ciò premesso, il <b>XX</b> , nel ritenere illegittimo il diniego opposto, ha      |  |
|  | chiesto, con il supporto di perizia di parte, il riconoscimento del diritto alla        |  |
|  | P.P.O., previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio                     |  |
|  | dell'infermità denunciata.                                                              |  |
|  | Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha evidenziato di aver provveduto con              |  |
|  | determinazione n° <b>XX</b> del <b>XX</b> a respingere la domanda di pensione           |  |
|  | privilegiata sulla base del parere dell'organo tecnico che ha escluso la                |  |
|  | sussistenza della dipendenza da causa di servizio, formulando un giudizio,              |  |
|  | nell'esercizio di discrezionalità tecnica, da ritenersi del tutto esente da             |  |
|  | censure, con conseguente infondatezza della pretesa.                                    |  |
|  | In via subordinata, l'ente previdenziale ha eccepito il divieto di cumulo di            |  |
|  | interessi e rivalutazione nonché la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.          |  |
|  | Con ordinanza a verbale dell'udienza del 9 aprile 2024 è stato conferito                |  |
|  | incarico al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti (C.M.L.) di                |  |
|  | rispondere ai seguenti quesiti: 1) <i>se l'infermità: “esiti di maculopatia di tipo</i> |  |
|  | <i>atrofico occhio destro con marcato deficit visivo” dipenda da causa di</i>           |  |
|  | <i>servizio; 2) in caso positivo, a quale categoria sia ascrivibile.</i>                |  |
|  | L'organo peritale ha depositato la relazione richiesta, concludendo nel senso           |  |
|  | della insussistenza di un nesso causale tra l'infermità denunciata e il servizio,       |  |
|  | dando atto che le parti, cui una bozza di relazione è stata inviata, non hanno          |  |
|  | presentato alcuna osservazione.                                                         |  |
|  | All'udienza del 19 novembre 2025, fissata ex art. 181 c.p.c. a seguito della            |  |
|  | mancata comparizione delle parti alla precedente udienza del 5 novembre                 |  |
|  | 2025, il difensore del ricorrente ha contestato le conclusioni della C.T.U.,            |  |
|  | ponendo l'accento sul precedente riconoscimento della dipendenza da causa               |  |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | di servizio nonché sull’esposizione del ricorrente allo schermo di monitor di            |  |
|  | vecchia generazione in ambienti angusti, e chiedendo quindi la rinnovazione              |  |
|  | della CTU o comunque l’accoglimento della domanda.                                       |  |
|  | Il legale dell’I.N.P.S. si è a sua volta riportato alla memoria, chiedendo il            |  |
|  | rigetto del ricorso.                                                                     |  |
|  | La causa, a scioglimento della riserva, è stata posta in decisione e definita            |  |
|  | mediante lettura del dispositivo in aula.                                                |  |
|  | <b>DIRITTO</b>                                                                           |  |
|  | <b>1.</b> La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla               |  |
|  | domanda del ricorrente volta al riconoscimento della dipendenza da causa di              |  |
|  | servizio dell’infermità denunciata “ <i>esiti di maculopatia di tipo atrofico occhio</i> |  |
|  | <i>destro con marcato deficit visivo</i> ”, ai fini del conseguimento della pensione     |  |
|  | privilegiata.                                                                            |  |
|  | <b>2.</b> In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa,        |  |
|  | cui il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza risultano ritualmente             |  |
|  | notificati presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di            |  |
|  | Bari.                                                                                    |  |
|  | Va peraltro evidenziato che la legittimazione passiva va individuata in capo             |  |
|  | all’I.N.P.S., che, in qualità di soggetto competente alla liquidazione del               |  |
|  | trattamento privilegiato, ha adottato il provvedimento di diniego gravato con            |  |
|  | il ricorso in esame.                                                                     |  |
|  | <b>3.</b> Venendo al merito, va rammentato che l’art. 67, comma 1, del D.P.R.            |  |
|  | 1092/1973 prevede che “ <i>Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da</i>     |  |
|  | <i>fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A</i>       |  |
|  | <i>annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di</i>             |  |
|  | 4                                                                                        |  |

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | <i>miglioramento spetta la pensione”.</i>                                        |  |
|  | A norma dell'art. 64 del medesimo D.P.R. 1092/1973 le infermità o le lesioni     |  |
|  | si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati  |  |
|  | causa ovvero concausa efficiente e determinante.                                 |  |
|  | Ai fini della verifica della sussistenza di presupposti per la concessione della |  |
|  | pensione privilegiata, occorre dunque accertare che l’infermità denunciata       |  |
|  | derivi da specifici fatti di servizio, ovvero eventi e circostanze strettamente  |  |
|  | correlati all’adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto       |  |
|  | interessato, ossia che questi ne siano stati causa diretta o, quantomeno,        |  |
|  | concausa efficiente e determinante.                                              |  |
|  | In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che  |  |
|  | i fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante di        |  |
|  | infermità o lesione invalidante ogni qualvolta gli stessi abbiano, in modo       |  |
|  | prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito a determinare   |  |
|  | l’effetto dannoso, in misura tale che, ove tali fattori fossero mancati, detto   |  |
|  | effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.                       |  |
|  | Il servizio, pertanto, deve costituire non solo l’occasione per l’insorgenza     |  |
|  | dell’infermità, ma esercitare in concreto una influenza giuridicamente           |  |
|  | rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della stessa o nel suo decorso     |  |
|  | evolutivo, non essendo la mera coincidenza cronologica tra l’insorgere della     |  |
|  | infermità e la prestazione del servizio sufficiente ad integrare la prova della  |  |
|  | dipendenza in questione.                                                         |  |
|  | E’ stato infatti condivisibilmente affermato che “... è indubbio (come           |  |
|  | <i>affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte) che</i>      |  |
|  | <i>particolari accadimenti (ad esempio traumi) o modalità (ad esempio sforzi</i> |  |

*anomali, turni defatiganti) del servizio prestato possono porsi come (con)causa dell'insorgere di un'infermità o dell'aggravarsi di patologie pregresse o endogene, che avrebbero potuto rimanere latenti senza il servizio prestato; tuttavia, occorre una prova concreta (anche presuntiva) della presenza di un servizio anomalo e/o gravoso, in quanto detta (con)causalità va senz'altro esclusa in presenza di un lavoro svolto con modalità ordinarie (non particolarmente gravose), poiché in tal caso può presumersi che la patologia si sarebbe manifestata a prescindere dal servizio svolto, con l'ordinaria vita civile (c.d. "rischio generico"), non potendosi certo presumere che il malato non svolgesse alcuna attività fisica per tutta la vita. In quest'ultimo caso, il servizio non costituisce (con)causa efficiente e determinante dell'infermità, bensì semplice occasione dello slatentizzarsi del male, che avrebbe comunque avuto la sua fatale evoluzione con l'ordinaria vita civile, a prescindere dal servizio pubblico prestato.*

*Il preteso nesso di (con)causalità va allegato e provato con riferimento a circostanze "anomale" del servizio, ovvero a precise modalità o a precisi avvenimenti del servizio, dotati di concreta e determinante potenzialità causale rispetto alla malattia insorta (o al suo aggravarsi) (cfr. Sez. Campania, n. 96/2017)*

*In buona sostanza, per assurgere a fattore efficiente e determinante, è necessario che il servizio sia stato svolto in condizioni di particolare gravosità “... rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie” (cfr. sentenza Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018).*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 4. | Questo essendo il quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, va in primo luogo evidenziato come nessun rilievo assuma la circostanza, su cui è stato posto l'accento in sede di discussione, che, nell'ambito del procedimento avviato per la concessione dell'equo indennizzo con istanza del luglio 1992, la C.M.O., all'epoca competente, avesse ritenuto sussistere la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “ <i>sierosa centrale in OD. Evoluta in degenerazione maculare con neovascolarizzazione sottoretinica</i> ”, considerata tuttavia “ <i>non valutabile</i> ” ai fini della concessione del beneficio richiesto. |  |
|    | Al riguardo, è sufficiente considerare che tale giudizio è stato espresso nell'ambito di un procedimento finalizzato al riconoscimento dell'equo indennizzo e non della Pensione privilegiata, per la quale l'art. 177 del T.U. 1092/73, nella versione all'epoca vigente, prevedeva l'ulteriore passaggio al Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, in caso, come quello di specie, in cui la competente commissione medica ospedaliera avesse espresso il parere che le infermità o le lesioni accertate fossero dipendenti da fatti di servizio.                                                                                                                          |  |
|    | Ad ogni buon fine, va evidenziato che oggetto del presente giudizio è il diniego opposto al ricorrente a seguito del successivo procedimento avviato con istanza in data 29 marzo 2019, a seguito di aggravamento, con riferimento all'infermità “ <i>esiti di maculopatia di tipo atrofico occhio destro con marcato deficit visivo</i> ”, nell'ambito del quale è stato acquisito, sulla scorta della disciplina vigente, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale si è espresso nel senso della insussistenza del requisito del nesso di causalità tra il servizio e l'infermità denunciata.                                                           |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 5. | Ciò premesso, questo Giudice ritiene non vi siano motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal C.M.L., la cui relazione appare esaustiva nonché supportata da argomentazioni coerenti con il quadro documentale e prive di contraddizioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|    | Va inoltre evidenziato che le parti, cui la bozza di elaborato è stata trasmessa, non hanno presentato alcuna osservazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    | Questo Giudice ritiene dunque, anche nell’ottica della ragionevole durata del processo, che non vi siano i presupposti per la invocata rinnovazione dell’istruttoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 6. | In particolare, il C.M.L. ha preliminarmente inquadrato l’infermità sofferta dal XX precisando come la stessa consista in una patologia della “... retina che causa accumulo di liquido sub retinico e più precisamente nella zona maculare, portando alla compromissione della vista centrale che, può verosimilmente condurre ad una recidiva o ad una degenerazione maculare, come nel caso di specie. Tale danno progressivo a carico della macula, può a sua volta evolversi e portare alla formazione di neo-vasi sotto la retina, noti come neovascolarizzazione sottoretinica, che possono ulteriormente aggravare il disturbo refrattivo sofferto condizionandone l’acuità visiva non essendo tessuto nervoso specialistico idoneo a trasmettere l’impulso visivo. I sintomi includono, visione offuscata, distorsione delle immagini (metamorfopsie), e la presenza di una macchia scura (scotoma) nella visione centrale.”. |  |
|    | Con riferimento alla eziopatogenesi, il C.M.L., nel precisare che le cause precise non sono allo stato del tutto note, ha sottolineato che diversi fattori possono contribuire all'insorgenza e all'evoluzione della malattia, quali: i) lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

|  |                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                           |  |
|  | Stress; ii) l'uso di corticosteroidi; iii) fattori sistemici: condizioni come la          |  |
|  | sindrome di Cushing, il Lupus eritematoso sistemico, l'emodialisi e il trapianto          |  |
|  | di organi, che possono aumentare i livelli di cortisolo nel sangue; iv)                   |  |
|  | l'ipertensione arteriosa; v) il fumo; vi) i fattori genetici.                             |  |
|  | Va dunque posto in evidenza come la prolungata esposizione a monitor                      |  |
|  | obsoleti in ambienti angusti e dotati di scarsa illuminazione, su cui è stato             |  |
|  | posto l'accento anche in sede di discussione, non rientri tra le cause elencate           |  |
|  | dall'organo peritale come fattori di rischio per l'insorgenza della patologia             |  |
|  | oculare sofferta dal ricorrente.                                                          |  |
|  | Alla luce delle premesse sopra sunteggiate, l'organo peritale ha concluso, con            |  |
|  | argomentazioni logiche e del tutto condivisibili, che non risultano agli atti             |  |
|  | oggettive situazioni di stress o occasioni lavorative a genesi traumatica a               |  |
|  | carico dell'occhio leso, tali da poter asseverare, quantomeno in termini                  |  |
|  | concausali, un ruolo derivante da fattori occupazionali responsabile della                |  |
|  | malattia.                                                                                 |  |
|  | Né pare che il lavoro di segreteria prevalentemente svolto dal <b>XX</b> possa essere     |  |
|  | stato caratterizzato da fattori stressogeni, neanche invocati, tali da creare le          |  |
|  | condizioni per lo sviluppo dell'infermità denunciata.                                     |  |
|  | Inoltre, il C.M.L. si è poi soffermato sulla circostanza, di non poco rilievo, che        |  |
|  | dall'analisi della documentazione sanitaria in atti è emersa la presenza a carico         |  |
|  | dell'occhio destro di una preesistente miopia (bilaterale ma > in OD) esitata in          |  |
|  | maculopatia miopica di tipo atrofico, poi sfociata come aggravamento negli                |  |
|  | <i>“esiti di maculopatia di tipo atrofico occhio destro con marcato deficit visivo”</i> . |  |
|  | In definitiva, l'organo peritale ha condivisibilmente evidenziato come il                 |  |
|  | soggetto fosse predisposto alla malattia per fattori eredo-costituzionali, con            |  |
|  | 9                                                                                         |  |

|  |                                                                                     |                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |                                                                                     |                   |
|  | conseguente insussistenza di un nesso causale tra il servizio svolto presso la      |                   |
|  | Marina Militare e l’insorgenza della patologia oculistica.                          |                   |
|  | Il ricorso va dunque rigettato.                                                     |                   |
|  | 7. La complessità della questione controversa che ha reso necessario il             |                   |
|  | ricorso a consulenza medico-legale giustifica la compensazione delle spese di       |                   |
|  | lite.                                                                               |                   |
|  | <b>PER QUESTI MOTIVI</b>                                                            |                   |
|  | la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in          |                   |
|  | composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso                  |                   |
|  | <b>n.37468</b> , lo rigetta.                                                        |                   |
|  | Spese compensate.                                                                   |                   |
|  | Così deciso, in Bari, all’udienza in data 19 novembre 2025.                         |                   |
|  | <b>IL GIUDICE</b>                                                                   |                   |
|  | Depositata il 26.11.2025                                                            | Andrea Costa      |
|  | Il Funzionario                                                                      | F.to digitalmente |
|  | Laura Guastamacchia                                                                 |                   |
|  | F.to digitalmente                                                                   |                   |
|  | Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30    |                   |
|  | giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento          |                   |
|  | dei dati personali                                                                  |                   |
|  | <b>DISPONE</b>                                                                      |                   |
|  | che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma     |                   |
|  | 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti |                   |
|  | ed aventi causa.                                                                    |                   |
|  | <b>IL GIUDICE</b>                                                                   |                   |
|  | 10                                                                                  |                   |

[illegible]